

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI
AUSILIARI DELLA SOSTA***

ai sensi dell'art. 17, comma 132 della Legge 127/1997

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/7/2015

- Art. 1) Oggetto
- Art. 2) Definizione del Servizio. Compiti e poteri degli operatori
- Art. 3) Istituzione del servizio, individuazione degli operatori
- Art. 4) Gestione del procedimento sanzionatorio
- Art. 5) Norme generali di condotta. Doveri degli operatori
- Art. 6) Responsabilità disciplinare
- Art. 7) Difesa in Giudizio
- Art. 8) Entrata in vigore

Art. 1) Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune di Ponsacco disciplina l'istituzione e il funzionamento del servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nell'ambito del territorio comunale, da parte di personale del Comune ai sensi dell'art. 17 comma 132 della legge n. 127 del 15.05.1997.

Art. 2) Definizione del Servizio. Compiti e poteri degli operatori

1. Ai sensi del presente regolamento, gli ausiliari della sosta dipendenti, anche a tempo determinato del Comune hanno funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni relative alla sosta in tutte le strade e le aree pubbliche del territorio comunale.

2. Gli ausiliari della sosta hanno la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che intralcino il traffico nei casi previsti.

3. La valenza attribuita all'attività svolta dagli addetti di cui sopra, dalla quale scaturisce direttamente l'applicazione di una sanzione amministrativa, impone che all'accertamento compiuto da questi soggetti consegua sempre, ai sensi dell'art. 200 e 201 del C.d.S., la redazione di un verbale di contestazione con i contenuti previsti dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. e numerato progressivamente. Copia dello stesso dovrà essere consegnato al trasgressore se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunge immediatamente dopo. Tutte le fasi del procedimento successivo saranno gestite dalla Polizia Locale secondo le regole del citato art. 383, 3° comma. Al solo fine di completare il verbale con tutti gli elementi necessari alla sua validità, se si procede a contestazione immediata della violazione, tutti gli accertatori possono chiedere l'esibizione dei documenti relativi al veicolo ed al conducente che ha commesso la violazione. In caso di rifiuto di esibire i documenti gli ausiliari dovranno chiedere l'intervento degli operatori di Polizia Locale. Gli accertatori

dovranno inoltre disporre anche l'applicazione delle sanzioni accessorie relative alle violazioni contestate, ed in particolare la rimozione e il blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 del C.d.S., indicando nel verbale di contestazione gli eventuali motivi che impediscano l'adozione delle citate misure.

Art. 3) Istituzione del servizio, individuazione degli operatori

1. La Giunta, con propria deliberazione, istituisce il servizio degli ausiliari della sosta, ne stabilisce i requisiti morali e professionali, i percorsi formativi che gli stessi dovranno possedere, nonché il loro numero.
2. Gli ausiliari del sosta comunali saranno assunti, ove previsto, con contratto a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, a tempo parziale e/o a tempo pieno secondo le esigenze del servizio, appartenenti alle categorie B e C del CCNL enti locali, che abbiano conseguito apposita idoneità allo svolgimento delle funzioni a seguito della frequentazione di un corso specifico della durata di 20 ore svolto dalla Polizia Locale.
3. Gli ausiliari della sosta dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) licenza di scuola media inferiore;
 - b) patente di guida di cat. B o superiore valida;
 - c) assenza di precedenti o pendenze penali per delitti non colposi;
 - d) idoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni.
4. La nomina e l'attribuzione delle funzioni agli ausiliari della sosta competono al Sindaco che, con proprio decreto, li individua nominativamente, previo accertamento dei requisiti di accesso prescritti.
5. Gli ausiliari della sosta dipendono funzionalmente dal Comandante della Polizia locale e si attengono alle disposizioni operative e organizzative della Polizia locale.
6. Il Sindaco dispone, sentito il Comandante Territoriale della Polizia Locale, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti personali prescritti dal regolamento o dalla legge
 - b) risoluzione del rapporto di lavoro
 - c) nell'ipotesi di violazione dei doveri e compiti di servizio come accertata dal Comandante Territoriale della Polizia locale.

Art. 4) Gestione del procedimento sanzionatorio

1. L'attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, etc.), appartiene alla competenza del Comando di Polizia Locale. Gli atti di accertamento elevati dagli ausiliari della sosta vengono consegnati al termine del turno di servizio all'ufficio violazioni amministrative della Polizia Locale

Art. 5) Norme generali di condotta. Doveri degli operatori

1. A tutti gli ausiliari della sosta è consegnato dal Comandante Territoriale della Polizia locale, in copia, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali, al quale essi debbono attenersi scrupolosamente e che sarà applicato nei loro confronti nei casi di mancato rispetto, con le conseguenze ivi esposte.
2. Gli ausiliari della sosta devono avere, in servizio, un comportamento improntato alla cortesia e all'imparzialità e devono mantenere una condotta irreperibile operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni per il perseguimento dell'interesse pubblico. Sia in servizio sia fuori servizio gli operatori devono astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al rapporto fra cittadini e Amministrazione.
3. Il servizio dovrà essere espletato indossando esclusivamente l'uniforme in dotazione, indossandola con cura e decoro, utilizzando esclusivamente le dotazioni di servizio stabilite dal Comando di Polizia Locale. Il vestiario ha le caratteristiche di sicurezza e di facile riconoscibilità per la sicurezza propria e per i cittadini con la scritta evidente della loro qualifica, nonché esporre il tesserino di riconoscimento individuale rilasciato dal Comune.
4. Dotazioni e vestiario indicati dal Comando di Polizia locale sono forniti agli ausiliari della sosta dal Comune. Dotazioni, vestiario e tesserino di riconoscimento forniti dal Comune dovranno essere in ogni caso restituiti al Comune stesso al cessare delle funzioni assegnate ai sensi del presente regolamento.
5. Ai dati, soggettivi ed oggettivi, che vengono trattati è sempre dovuta la massima riservatezza con l'osservanza delle norme in materia.

Art. 6) Responsabilità disciplinare

1. Gli ausiliari della sosta debbono attenersi al principio della disciplina che impone loro il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie funzioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri e al segreto d'ufficio.
2. Per gli ausiliari della sosta, le violazioni al presente regolamento daranno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL enti locali.

Art. 7) Difesa in Giudizio

1. Il Comune, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile a carico di un ausiliario della sosta dipendente del Comune per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa del procedimento in conformità alla normativa vigente.

Art. 8) Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo lunedì successivo alla data di esecutività della delibera che lo approva.

Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 29/07/2015 pubblicato dal 18/9/2015 al 02/09/2015.